

Leggi straniere ed accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

FRANCIA

Legge 11 marzo 1922, con la quale si accorda il regime della cassa degl'invalidi della marina e della cassa di previdenza della gente di mare francese agl'iscritti marittimi che esercitano la navigazione a titolo professionale sulle navi della marina mercantile che hanno il loro porto d'attacco in Tunisi e nella zona francese dell'impero sceriffiano (*Journal Officiel*, 14 marzo 1922, pag. 2394).

Articolo unico. — Gl'iscritti marittimi che esercitano la navigazione a titolo professionale, cioè quale mezzo di sussistenza, nei bastimenti che hanno il loro porto d'attacco nei paesi di protettorato, conservano i loro diritti al conseguimento delle pensioni e sussidi sulla cassa degl'invalidi della marina e sulla cassa di previdenza della gente di mare contro i rischi e gl'infortuni della loro professione, restando a loro carico e degli armatori l'effettuare i versamenti prescritti dalle leggi che regolano il funzionamento di queste casse.

La presente legge, deliberata ed adottata dal Senato e dalla Camera dei Deputati, sarà esecutiva come legge dello Stato.

SVIZZERA

Decreto 3 marzo 1922 del Consiglio federale che apporta modifiche alle disposizioni sull'assistenza ai disoccupati. (*Recueil Officiel*, tome XXXVIII, pag. 289).

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

Visto l'articolo 2 del decreto federale del 19 ottobre 1919 che sopprime i pieni poteri del Consiglio Federale

Decreta:

Art. 1. — Il decreto del Consiglio federale del 29 ottobre 1919 sull'assistenza ai disoccupati ed il decreto del Consiglio federale del 30 settembre 1921 che modifica il detto decreto, sono modificati e completati come segue:

1° *L'art. 8 del decreto del Consiglio federale del 29 ottobre 1919 viene così modificato:*

«L'ammontare dei soccorsi in caso di disoccupazione totale è del 60 % o, se il disoccupato si è provveduto di una obbligazione legale di assistenza, del 70 % del guadagno normale. Per guadagno normale s'intende quello che l'interessato sarebbe in grado di guadagnare al momento che gli viene corrisposto il sussidio s'egli fosse in condizioni normali di lavoro. I cantoni devono prendere misure opportune quali la revisione periodica dei conti per assicurarsi che i sussidi, in base a tale principio, siano adattati ai salari.

L'ammontare dei soccorsi non può inoltre eccedere per ogni giorno lavorativo, le somme fissate nel prospetto di cui in seguito sulla base delle condizioni di vita assistenti nel comune di domicilio del disoccupato e del numero delle persone a favore delle quali egli ha provveduto ad un'obbligazione legale d'assistenza.

CATEGORIE: Comuni dove il costo della vita è	Disoccupato che non è provveduto di alcuna obbligazio- ne legale di assi- stenza	Disoccupato provveduto di un'obbligazione legale di assistenza a favore di					
		1 persona	2 persone	3 persone	4 persone	5 persone	6 persone e più
1° elevato	4 —	6 —	7 —	7.50	8 —	8.50	9 —
2° meno elevato.	3.50	5 —	6 —	6.50	7 —	7.50	8 —
3° relativamente basso	3 —	4.50	5 —	5.50	6 —	6.50	7 —

I governi dei cantoni classificano i comuni secondo le tre categorie di cui sopra, salvo l'approvazione del dipartimento federale dell'economia pubblica.

L'ammontare dei soccorsi potrà essere ridotto in proporzione di quanto il disoccupato o la sua famiglia possiede per altre entrate compresi i beni di fortuna. In particolare, esso deve essere ridotto, secondo le circostanze, allorchè più membri d'una famiglia, vivendo in comune, godono nello stesso tempo dei soccorsi.

L'assistenza per disoccupazione totale e le somme riscosse dalle casse di disoccupazione non possono nè eccedere nel loro totale il 70 % o, se il disoccupato si è provveduto di un'obbligazione legale di assistenza, l'80 % del guadagno normale, nè presentare insieme un ammontare superiore ad una volta e mezzo quello dei limiti massimi dei sussidi di disoccupazione.

I cantoni ed i comuni sono autorizzati a rimpiazzare parzialmente i sussidi in danaro con sussidi in natura di valore equivalente».

2. Il comma 3 dell'art. 12 del decreto del Consiglio federale del 29 ottobre 1919, modificato dal decreto del Consiglio federale del 30 settembre 1921, viene così modificato:

«Inoltre i Cantoni sono in diritto di prolungare liberamente la durata dell'assistenza e, in questo caso, di determinare liberamente, nei limiti dell'art. 8, l'ammontare dei soccorsi».

3. All'art. 38 del decreto del Consiglio federale del 29 ottobre 1919, è aggiunto quanto segue:

«Colui che, a mezzo d'indicazioni inesatte o incomplete, ottiene o tenta di ottenere, per sè o per altri, il versamento illegale d'un sussidio di disoccupazione o una ripartizione illegale delle quote d'assistenza, è punito con un'ammenda estensibile a f. 5000. In casi gravi all'ammenda può aggiungersi la pena del carcere fino a 60 giorni.

Le disposizioni generali del codice generale federale del 4 febbraio 1853 sono applicabili in questi casi. L'istruttoria e la condanna sono di competenza dei Cantoni sotto l'osservanza delle disposizioni della procedura penale cantonale».

Art. 2. Il presente decreto entrerà in vigore il 1° aprile 1922.

(1) Con successivo decreto del Consiglio federale del 27 marzo 1922 (*Recueil des lois fédérales*, 1922, tom. XXXVIII, pag. 319) al presente articolo venne aggiunto il comma seguente:

«Nei comuni ove le condizioni di vita o la cui situazione geografica eccezionalmente lo giustificasse, i Governi cantonali sono autorizzati a mantenere, a titolo transitorio e non oltre la fine di maggio 1922, le quote massime dei soccorsi finora applicate».